



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 Aprile 2024 , N. 2

"LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE ANNO 2024".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Molise con la presente legge provvede, per il periodo 2024-2026, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2
Rifinanziamento di leggi regionali

1. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al Decreto legislativo n.118/2011)" e della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

2. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminate per le leggi regionali elencate nell'allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) e della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2024-2026 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 4
Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti

1. Per il triennio 2024-2026, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

- a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST):
 - 1) per l'anno 2024 euro 90.000,00;
 - 2) per l'anno 2025 euro 90.000,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 90.000,00;
- b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP):
 - 1) per l'anno 2024 euro 3.000.000,00;
 - 2) per l'anno 2025 euro 3.700.000,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 3.700.000,00;
- c) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO):
 - 1) per l'anno 2024 euro 20.000,00;
 - 2) per l'anno 2025 euro 20.000,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 20.000,00;
- d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM):
 - 1) per l'anno 2024 euro 800.000,00;

- 2) per l'anno 2025 euro 800.000,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 800.000,00;
- a titolo di oneri per l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale:
- 1) per l'anno 2024 euro 600.000,00;
 - 2) per l'anno 2025 euro 600.000,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 600.000,00;
- e) Agenzia regionale Molise Lavoro:
- 1) per l'anno 2024 euro 600.000,00;
 - 2) per l'anno 2025 euro 0,00;
 - 3) per l'anno 2026 euro 0,00;
- f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS):
- 1) per l'anno 2024 euro 255.549,35;
 - 2) per l'anno 2025 euro 255.549,35;
 - 3) per l'anno 2026 euro 255.549,35.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per il triennio 2024-2026:
- a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.67012, missione 7, programma 1, titolo 1;
 - b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;
 - c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 1, titolo1;
 - d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (Fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 800.000,00 per l'anno 2024, euro 800.000,00 per l'anno 2025, euro 800.000,00 per l'anno 2026 e nel cap.36675 (Oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 600.000,00 per l'anno 2024, euro 600.000,00 per l'anno 2025 e euro 600.000,00 per l'anno 2026;
 - e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;
 - f) Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS), cap. 2500, missione 11, programma 2, titolo 1.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4. Per il triennio 2024-2026 il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.
5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in:
- a) euro 5.900.000,00 per l'anno 2024;
 - b) euro 5.900.000,00 per l'anno 2025;
 - c) euro 5.900.000,00 per l'anno 2026.

Art. 5

Ristrutturazione dei mutui

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2023 anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
 - b) non devono comportare l'allungamento del piano di ammortamento;
 - c) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve

essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario, non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Molise di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

Art. 6

Piano delle alienazioni

1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato il Piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco riportato nell'allegata Tabella B).

Art. 7

Sostituzione di allegati e modifica della legge regionale 15 dicembre 2023, n. 6

1. Il presente articolo approva gli allegati di seguito elencati che sostituiscono gli allegati alla legge regionale 15 dicembre 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Molise 2023 – 2025), parimenti denominati, approvati nell'articolo 2, comma 1, lettere i), j) e m) della stessa legge regionale:

- a) Allegato 9 – Modello a/1 Elenco delle quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto;
- b) Allegato 10 – Modello a/2 Elenco delle quote vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
- c) Allegato 13 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

2. All'articolo 7 della legge regionale n. 6/2023, il comma 2 è sostituito dal seguente "2. Alle spese di cui al comma 1, dell'importo pari a euro 1.343.493,60, si provvede con le risorse accantonate nel Fondo per debiti fuori bilancio nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 e applicate come avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023, alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali di gestione e controllo", programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile", Titolo 1 "Spese correnti".".

Art. 8

Sostituzione di allegati alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 10

1. Il presente articolo approva gli allegati di seguito elencati che sostituiscono gli allegati alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise 2023 – 2025), parimenti denominati, approvati nell'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), della stessa legge regionale:

- a) Allegato 1 – Tabella 1 - Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025;
- b) Allegato 2 - Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025;
- c) Allegato 3 - Tabella 2 – Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025;
- d) Allegato 4 - Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- e) Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);
- f) Allegato 7 - Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato 8 - Prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento.

Art. 9

Modifiche della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 e della legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7. Abrogazione dell'articolo 11-bis della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 34-bis della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge regionale n. 4/2002, le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2" sono soppresse.
3. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale del 15 dicembre 2023, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2023), è abrogato.
4. L'articolo 12 della legge regionale n. 7/2023, è abrogato.
5. L'articolo 11-bis della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), è abrogato.

Art. 10

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni), è sostituito dal seguente: "2. I bandi sono emanati entro tre mesi dell'Ente gestore e aggiornati con cadenza almeno annuale. Gli aggiornamenti previsti dall'articolo 11 vengono banditi tre mesi prima della scadenza annuale e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro gli ulteriori sei mesi. I Comuni sono tenuti semestralmente a comunicare allo II.AA.CC.PP. tutti i bandi attivi per l'aggiudicazione degli alloggi popolari, con indicazione del numero di quelli ancora liberi, di quelli affidati con graduatoria e quelli eventualmente affidati con procedura di emergenza abitativa. Gli II.AA.CC.PP. e i Comuni, nei successivi trenta giorni, procedono alla pubblicazione degli aggiornamenti sull'Albo pretorio."

Art. 11

Liste di attesa in ambito sanitario

1. Al fine di abbattere le liste di attesa in ambito sanitario e dare la piena attuazione al Piano nazionale delle liste di attesa 2019- 2021, l'ASREM deve prevedere una manutenzione evolutiva del sistema CUP on line aggiornato in tempo reale che permetta la consultazione dei tempi di attesa relativi a visite o esami del servizio sanitario regionale o della libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive. Tale servizio deve consentire all'utente di:
 - a) consultare in tempo reale l'attesa relativa a prestazioni sanitarie erogate in ciascuna classe di priorità;
 - b) annullare le prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono oppure attraverso i CUP on line;
 - c) pagare il ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e carta di credito;
 - d) visualizzare gli appuntamenti già prenotati;
 - e) ristampare il promemoria dell'appuntamento e dell'eventuale costo della prestazione prenotata.
2. Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie incluse le visite specialistiche, così come individuati dai medici di medicina generale e specialisti, l'ASREM deve procedere, tenendo conto della dotazione organica, al blocco dell'attività libero-professionale intramuraria fino allo smaltimento delle liste d'attesa e al ripristino della corretta gestione.

3. Con cadenza semestrale la commissione consiliare permanente competente per materia verifica il rispetto dei limiti imposti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).

Art. 12

Modifiche di leggi regionali

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), il comma 2 è sostituito dal seguente "2. A fine legislatura, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro sei mesi dalla data di proclamazione dei Consiglieri regionali eletti a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del gruppo, a cui compete, nel medesimo termine, l'assolvimento di ogni obbligazione già assunta dal gruppo. In caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi altra causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire secondo gli stessi tempi e modalità indicati in precedenza."

2. All'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 5 bis è sostituito dal seguente "5-bis. In via del tutto eccezionale, su richiesta delle associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI e dalle associazioni venatorie, e solo per prove aventi carattere nazionale, internazionale, finali di campionati italiani, è concessa da parte della Regione l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento dei cani, ad esclusione del periodo da aprile a luglio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica. A seconda del carattere della manifestazione si può fare anche uso di selvaggina liberata."

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5 (Nuove norme in materia di promozione culturale), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera "d-bis) favorisce lo sviluppo delle attività teatrali e riconosce misure di sostegno agli operatori del settore anche attraverso la programmazione di risorse da destinare al recupero, al restauro, all'adeguamento tecnologico delle sedi e delle attrezzature presenti nel territorio regionale."

4. Alla legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 (Disciplina generale in materia di attività estrattive), dopo l'art 13, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13-bis

Attività di estrazione giacimenti minerali di cava. Contributo per attività estrattive

1. Ai sensi della presente legge è istituita la tariffa di estrazione, a valere sui volumi effettivamente estratti, i cui canoni sono determinati con successivo regolamento, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge."

5. All'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente comma "5 - quater. In considerazione di quanto previsto all'articolo 7, al fine di migliorare i servizi al turismo balneare e gli standard qualitativi di comparto, è consentito ai concessionari di aree demaniali marittime classificate C2 nel piano di zonizzazione del P.S.C., utilizzare parte dei locali ad uso bar/ristoro, tenendo conto delle dimensioni previste dal P.S.C. e garantendo il rispetto della normativa igienico sanitaria."

6. Alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei Conti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Composizione e nomina

1. Il Collegio si compone di tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3. All'estrazione si procede in seduta consiliare a cura del Presidente del Consiglio regionale e dei consiglieri segretari.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente nella seduta

di insediamento. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza assicura al Collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.”.

b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “4. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione dell'estrazione di cui all'articolo 2.”.

7. All'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni delle leggi regionali), dopo il comma 34 è aggiunto il seguente comma “34–bis. Le funzioni di cui al presente capo possono essere svolte, previa stipula di convenzione, dalla Molise Dati – Società Informatica Molisana S.p.A., Società partecipata dalla Regione Molise.”.

8. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2015, n.17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Garante dei diritti della persona dura in carica un anno dalla data del giuramento.”.

Art. 13

Agevolazioni fiscali per le nuove imprese

1. L'aliquota IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2024, per i primi due periodi d'imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

2. L'azzeramento dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.

3. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti individuati all'articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 Aprile 2024

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
Francesco ROBERTI